



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XVI civile

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente

sentenza

nel giudizio di cognizione iscritto al n. 31984 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, e vertente

tra

Parte_1, elettivamente domiciliato in Capriolo (BS), via Adro n. 32, presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo Perez, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione

- **Attore**

e

Controparte_1 in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Cavalleggeri n. 1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Colangelo e Donato Lettieri giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta

- **Convenuta**

Conclusioni delle parti

Per l'attore: *"Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, così disporre:*

- *IN VIA PRELIMINARE: sospendere l'efficacia della decisione del Gran Giurì emessa il 7 giugno 2024;*
- *NEL MERITO Ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c. dichiarare l'invalidità, e/o la nullità, e/o annullare l'art. 25 dello Statuto di Europa verde che prevede la convenzione arbitrale, e per l'effetto dichiarare nulla e/o annullare, e comunque priva di effetti la decisione del Gran Giurì emessa il 7 giugno 2024;*

- *SEMPRE NEL MERITO Dichiarare invalida e/o nulla e/o annullare l'art. 25 dello Statuto di Europa CP_1 che prevede la convenzione arbitrale per contrarietà all'ordine pubblico, e per tutte le altre ragioni esposte in narrativa, e conseguentemente dichiarare nulla e/o annullare, e comunque priva di effetti la decisione del Gran Giurì emessa il 7 giugno 2024;*
- *IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite e onorari”.*

Per la convenuta: *“Voglia l’On.le Giudice adito, contrariis reiectis, previo diniego delle invocate misure cautelari tanto per difetto di sussidiarietà quanto per insussistenza dei presupposti, sia in punto di fumus boni iuris che in punto di periculum:*

- *rigettare nei confronti di Controparte_1 ogni domanda del sig. Parte_1 in quanto inammissibile, infondata e non provata;*
- *respingere, in quanto inammissibile, infondata e comunque non provata la domanda volta ad ottenere la declaratoria di annullabilità /nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 25 dello Statuto di Parte_2 impugnata ex art. 808 ter c.p.c. per privare di effetti la decisione del Giurì del 7 giugno 2024.*

Con vittoria di spese da distrarsi in favore degli antescritti procuratori per dichiarato anticipo”.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto di citazione depositato in data 03/07/2024 Parte_1 agiva avverso [...] CP_1

impugnando l'art. 25 dello Statuto dell'associazione convenuta, deducendo:

- che il 25/07/2024 l'attore veniva proclamato eletto alla carica di “Coportavoce della Controparte_2”;
- che il 07/06/2024, all'esito del procedimento instaurato con ricorso da [...] Parte_3, il Gran Giurì annullava la proclamazione alla carica predetta, stigmatizzando la violazione degli artt. 3 e 9 del “regolamento dell'organizzazione territoriale” di Parte_2 i quali prevedono il divieto di ricoprire l'incarico per più di due volte;
- che la decisione del Gran Giurì sarebbe invalida o comunque inefficace, mercé la nullità della clausola statutaria istitutiva dello stesso organo (art. 25 Statuto Europa Verde – Verdi);
- che, non essendo stata approvata all'unanimità né col voto favorevole dell'attore, la nomina del collegio sarebbe invalida per contrarietà a norme imperative, siccome contraria al “principio di ordine pubblico secondo il quale l'attribuzione agli arbitri, tanto rituali quanto irrituali, del potere di definire la lite postula necessariamente, a

tutela del requisito di imparzialità, che la loro designazione abbia luogo con il contributo di entrambe le parti, dalle quali soltanto essi traggono la loro legittimazione”.

Con comparsa di risposta del 9 ottobre 2024 si costituiva in giudizio Parte_2 eccependo:

- che la decisione del Gran Giurì sarebbe stata recepita dalla deliberazione della Parte_4 del 3 luglio 2024;
- che l’attore non avrebbe impugnato tale atto, con il quale è stata dichiarata la decadenza di Parte_1 dalla carica di coportavoce provinciale;
- che la deliberazione in parola avrebbe superato la decisione del Gran Giurì e che, pertanto, dall’eventuale caducazione di quest’ultima non deriverebbe in capo all’attore alcun effetto favorevole, ferma restando l’incontestata vigenza del c.d. divieto di terzo mandato come attualizzata dalla deliberazione del 03/07/2024;
- che, comunque, l’art. 25 dello Statuto non violerebbe alcuna norma di ordine pubblico né la modalità di nomina dei componenti dell’organo sarebbe lesiva del principio di terzietà e imparzialità;
- che il consenso espresso dagli associati al momento dell’adesione all’associazione comprenderebbe la volontà dell’attore di accettare le modalità di nomina del collegio e di rispettarne le decisioni.

La causa veniva istruita sulla base della documentazione versata in atti dalle parti.

Con ordinanza del 11/05/2026 la causa veniva assunta in decisione senza termini.

La domanda proposta da Parte_1 deve essere rigettata per le ragioni che seguono.

Preliminarmente, vale precisare la disciplina rilevante ai fini della decisione.

L’art. 23 c.c. non trova applicazione nell’odierno giudizio, in quanto trattasi di disposizione relativa all’annullamento e alla sospensione delle deliberazioni assunte dall’assemblea di associazioni e fondazioni. La presente controversia, al contrario, verte sulla conformità alla legge di una clausola statutaria di un’associazione non riconosciuta.

Si desume dal disposto dell’art. 36 c.c. che la disciplina di riferimento in tema di invalidità dello statuto delle associazioni non riconosciute è contenuta negli artt. 1418 ss. e 1425 ss. c.c.

Ai sensi dell’art. 1418, co.1 c.c., il contratto è nullo quando contrario a norme imperative.

La materia dell’arbitrato irrituale, d’altro canto, è regolata dall’art. 808-ter c.p.c., il quale prevede che ai fini dell’annullabilità del lodo arbitrale rilevi, tra l’altro, la “invalidità” della

convenzione di arbitrato.

Gli artt. 1362, 1367 c.c., infine, prescrivono all'interprete di indagare la comune intenzione dei contraenti senza attribuire valore di per sé dirimente al tenore letterale del regolamento contrattuale, nell'ottica di preservare una qualche efficacia alle clausole in esso contenute.

Nel caso di specie a venire in rilievo è l'asserita invalidità dell'art. 25 dello Statuto [...]

Parte_2 (d'ora in poi "Statuto"), recante una clausola contrattuale intesa a garantire la risoluzione endo-associativa delle controversie scaturenti dalla vita dell'organizzazione.

Le doglianze di parte attrice sul punto vertono sulla carenza dei requisiti di imparzialità ed equidistanza dell'organo denominato "*Giurì nazionale*", sul presupposto che l'art. 25 cit. contenga una clausola compromissoria e che l'organo in parola sia qualificabile quale collegio arbitrale ai sensi e per gli effetti dell'art. 808-ter c.p.c.

È vero che a mente dell'art. 25, par. 10 dello Statuto il Giurì nazionale "*è eletto su proposta della Direzione nazionale contenente l'indicazione del/la suo/a Presidente, dal Consiglio Federale nazionale a maggioranza dei 2/3 per tre votazioni consecutive, si procede all'elezione del Giurì a maggioranza delle persone votanti*" e che, per costante giurisprudenza, ai fini della validità di una clausola compromissoria, deve ritenersi "*necessario che il socio in lite abbia concorso, con il proprio voto, alla nomina dei probiviri e che lo Statuto preveda, sin dall'origine ed in termini generali, che i probiviri siano designati soltanto con il concorso di tutti i soci, essendo solo così possibile realizzare la garanzia di imparzialità di coloro che sono chiamati a risolvere una lite tra la medesima società ed il socio*" (Cass., sentt. nn. 7262 del 2008; 16390 del 2007, 26318 del 2006). Tuttavia, sulla scorta delle considerazioni che seguono, deve escludersi che la non conformità dell'art. 25 dello statuto associativo al suddetto principio valga di per sé ad inficiare la validità di ogni atto da detto organo adottato allo scopo di dirimere una controversia interna all'associazione.

Le modalità di nomina del Giurì nazionale, infatti, sarebbero contrarie al principio di ordine pubblico secondo il quale tutte le parti debbono concorrere alla designazione dei soggetti incaricati di dirimere in via stragiudiziale le controversie discendenti dal contratto solo ove la fonte regolatrice delle suddette modalità fosse qualificabile alla stregua di una clausola compromissoria.

Tale principio rappresenta un'emanazione, in materia di arbitrato, della regola di relatività degli effetti del contratto (art. 1372 c.c.) ed è posto a garanzia che nessuno possa subire una deroga al principio del giudice naturale e della generalità della tutela giurisdizionale ex artt. 24; 25, co. 1 Cost. senza avervi consentito.

Tuttavia, al di là del tenore letterale del citato art. 25 Statuto e nell'ottica di conservazione della clausola, il Giurì nazionale costituisce organo endo-associativo le cui deliberazioni hanno rilievo meramente interno, latamente disciplinare, e non escludono l'accesso alla tutela giurisdizionale quanto ai profili di forma e contenuto delle medesime.

In altri termini, ferma l'astratta condivisibilità del principio di carattere generale secondo il quale ai fini della validità di una clausola compromissoria occorre che i componenti del collegio arbitrale siano nominati all'unanimità o almeno con il concorso del voto favorevole dell'associato che si veda opposta l'operatività di detta clausola compromissoria, nulla vieta alle associazioni di dotarsi di organismi interni deputati alla risoluzione delle controversie mediante procedimenti destinati a culminare nell'emanazione di un atto che, proprio perché promanante da un organo non dotato dei requisiti di terzietà ed imparzialità, è per sua natura suscettibile di essere impugnato nelle forme dell'art. 23 c.c., al pari di ogni altro atto endoassociativo.

Si deve concludere, perciò, che il consenso prestato al momento dell'adesione all'associazione si estende al contenuto del contratto nella sua interezza ed importa, tra l'altro, l'accettazione delle condizioni *sub* art. 25 Statuto. Più in particolare, la clausola in parola deve essere interpretata nel senso di proceduralizzare l'*iter* decisionale dell'associazione con riferimento alle questioni relative allo *status* di associato e alle vertenze collegate, senza pregiudicare, nemmeno nei termini di una rinuncia all'azione, il diritto delle parti contrattuali ad accedere alla tutela giurisdizionale per le medesime questioni, tanto in via preventiva, adendo direttamente la Giustizia ordinaria (come fatto dallo stesso *Pt_1* nel precedente procedimento ex art. 700 c.p.c. richiamato nell'atto introduttivo del presente giudizio), quanto a valle della decisione adottata dall'organo di giustizia interna, giusta impugnazione della stessa – sempre dinanzi al Giudice ordinario – per eventuali vizi di carattere formale o sostanziale propri dell'atto stesso.

Se ne desume che avverso la pronuncia resa dal Gran Giurì, come per qualsiasi atto endoassociativo del quale l'associato ipotizza l'invalidità e che, stante la non terzietà dell'organo decidente, non può assumere i caratteri di vincolatività propri del lodo arbitrale irrituale, il *Pt_1* avrebbe potuto proporre un'impugnazione ai sensi dell'art. 23 c.c., censurando in tale sede esclusivamente vizi di natura formale o sostanziale propri dell'atto stesso, tali da legittimarne l'annullamento.

Tuttavia, al netto dell'asserita invalidità della clausola contenuta nell'art. 25 dello statuto associativo, il *Pt_1* non ha sollevato in questa sede alcuna contestazione in ordine alla legittimità sostanziale o formale della decisione assunta dal Gran Giurì, poi recepita dalla

delibera del 03/07/2024 della Direzione Nazionale del partito, peraltro mai impugnata dal *Pt_1* entro i termini decadenziali.

Pertanto, le domande di parte attrice vanno integralmente respinte.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione del D.M. 55/2014.

P.Q.M.

- I. rigetta le domande proposte da *Parte_1* ;
- II. condanna l'attore alla rifusione in favore dei difensori della convenuta, dichiaratisi antistatari, delle spese di lite, che liquida in € 5.810,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.

Roma, 05/09/2026

il giudice

dott. Stefano Iannaccone